

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3070 del 01/07/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6, 27 E 31 - ORLANDINI GIAN CARLA, ORLANDINI GIUSEPPE, ORLANDINI GUIDO, ORLANDINI PIETRO, DOMANDE 30.09.2015 E 27.11.2019 DI RINNOVO E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI FONTANELLATO (PR), LOC. CAMPOQUADRO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PROC.PRPPA2441/15RN02. SINADOC 33578.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3163 del 01/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno LUGLIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO delle domande prot 714762 del 30.09.2015 e prot 182664 del 27.11.2019 con cui i Signori ORLANDINI GIAN CARLA, nata a PARMA (PR), il 17/06/1946, C.F. RLNGCR46H57G337Y, ORLANDINI GIUSEPPE, nato a FONTANELLATO (PR), il 08/09/1953, C.F. RLNGPP53P08D673D, ORLANDINI GUIDO, nato a PARMA (PR), il 21/12/1988, C.F. RLNGDU88T21G337S, ORLANDINI PIETRO, nato a PARMA (PR), il 21/09/1984, C.F. RLNPTR84P21G337Q, hanno richiesto il rinnovo e la variante sostanziale, per aumento volume annuo di prelievo e perforazione di un nuovo pozzo, della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ai sensi dell'art. 5 27

e 31, r.r. 41/2001, codice pratica PRPPA2441/15RN02;

DATO ATTO che con det. DET-AMB-2020-1435 del 26/03/2020 è stata autorizzata la perforazione del pozzo richiesto, ai sensi dell'art. 16 r.r. 41/2001 e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (Relazione di fine lavori e scheda pozzo acquisite agli atti con PG/2020/80290 del 04.06.2020 a firma del Geologo Dott Fabio Silva);

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di autorizzazione alla perforazione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n.430 del 27/12/2019.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva; che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che i richiedenti:

hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020;

hanno versato la somma pari a 309,63 euro richiesta a titolo di

aggiornamentodeposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PRPPA2441/15RN02;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ai Signori ORLANDINI GIAN CARLA, nata a PARMA (PR), il 17/06/1946, C.F. RLNGCR46H57G337Y, ORLANDINI GIUSEPPE, nato a FONTANELLATO (PR), il 08/09/1953, C.F. RLNGPP53P08D673D, ORLANDINI GUIDO, nato a PARMA (PR), il 21/12/1988, C.F. RLNGDU88T21G337S, ORLANDINI PIETRO, nato a PARMA (PR), il 21/09/1984, C.F. RLNPTR84P21G337Q, il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PRPPA2441/15RN02, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo , avente profondità di m 90;
- ubicazione del pozzo: Comune di Fontanellato (PR) località Campoquadro, su terreno di proprietà dei richiedenti (Sig.ra Orlandini ed altri), censito al fg. n.18 mapp. n. 409; coordinate UTM RER x 591668; y: 970848;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s 20;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 88278;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2029;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dai concessionari;

4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in 361,28 euro è stato pagato;

5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di aggiornamento del deposito cauzionale, quantificata in 309,63 euro, è stata versata;

6. di obbligare i concessionari alla dismissione del vecchio pozzo presente sul Foglio 18, Mappale 409 (ex 6) secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare entro 60 giorni dalla notifica del presente atto;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a i Signori ORLANDINI GIAN CARLA, nata a PARMA (PR), il 17/06/1946, C.F. RLNGCR46H57G337Y, ORLANDINI GIUSEPPE, nato a FONTANELLATO (PR), il 08/09/1953, C.F. RLNGPP53P08D673D, ORLANDINI GUIDO, nato a PARMA (PR), il 21/12/1988, C.F. RLNGDU88T21G337S, ORLANDINI PIETRO, nato a PARMA (PR), il 21/09/1984, C.F. RLNPTR84P21G337Q, (codice pratica PRPPA2441/15RN02).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 90, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 330, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 31,5.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Fontanellato (PR) località Campoquadro, su terreno di proprietà dei richiedenti (Sig.ra Orlandini ed altri), censito al fg. n.18 mapp. n. 409; coordinate UTM RER x 591668; y: 970848;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso *irrigazione agricola a servizio di un fondo con superficie irrigabile* pari a Ha **16.50.35 (53,6** biolche parmigiane) coltivati con pomodoro da industria, prato irriguo ed erba medica da foraggio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 20 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 88278.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: **2352ER-DQ2-CCI**, Nome: **Conoide Taro-Parola - confinato inferiore** (alimentazione appenninica)

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bonifico bancario, sul conto corrente Banco Posta coordinate bancarie: **IBAN: IT94H0760102400001018766103**, oppure bollettino di conto corrente postale n. **1018766103** intestato a: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA – DEMANIO IDRICO EMILIA OVEST**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l'anno 2020 il canone è determinato in euro 361,28.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale complessivamente versato, pari a 361,28 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di

due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario, qualora l'Amministrazione concedente lo richieda, è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – ULTERIORI OBBLIGHI

Il concessionario è tenuto, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di concessione, alla dismissione del vecchio pozzo presente sul Foglio 18, Mappale 409 (ex 6) secondo le seguenti prescrizioni:

- rimozione dell'equipaggiamento (elettropompa, tubazioni idrauliche di mandata, collegamenti elettrici, contatore, etc.) con taglio della camicia di rivestimento per circa 4 metri

- la cementazione del foro di perforazione deve essere effettuata mediante iniezione a pressione dal basso verso l'alto di malta bentonitica, a mezzo di apposita tubazione calata fino a fondo foro con estrema cura ed un controllo continuo in cantiere da parte di persona esperta per garantire il ripristino delle eventuali condizioni di isolamento stratigrafico delle diverse falde acquifere attraversate;

- demolizione avampozzo ed eventuale manufatto sporgente da piano campagna;

- sigillatura della parte superiore della colonna con cementazione a base di calcestruzzo di piccola granulometria, per circa 1,5÷2 metri o sino alla quota della falda libera;

- riempimento della colonna cieca e dell'intercapedine del pozzo con sabbia e ghiaia o materiali inerti certificati;
- una volta posato il dreno inserire un tappo di compactonite (cilindretti rigonfiabili) nella parte superiore del tratto filtrante;
- ricostruzione delle condizioni iniziali dei luoghi con riporto di terreno agrario e copertura vegetale, al fine di riportare un piano continuo con quello circostante.

Il concessionario dovrà comunicare a questo SAC, con preavviso di almeno sette giorni lavorativi, la data d'inizio dei lavori di chiusura, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle sopra elencate disposizioni e fornire l'esito dell'operazione di cui sopra, per mezzo di lettera sottoscritta dal concessionario, corredata da una sintetica relazione, a firma del tecnico incaricato della direzione delle operazioni di chiusura entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.